



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 232/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37626** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxx, nato a xxxxxxxxxx e ivi residente alla via Gargiulo, n. xxxxxxxxxx - Codice Fiscale n. xxxxxxxx rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana e domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., non costituito;

MINISTERO DELLA DIFESA, non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 3 dicembre 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Anna Rossano, l'avv. Lorenzo, in virtù di delega, per il ricorrente;

Visto il ricorso avente ad oggetto il riconoscimento di Pensione Privilegiata Ordinaria;

Vista la nota depositata in vista dell'udienza, con la quale il difensore del ricorrente ha comunicato l'insussistenza alla prosecuzione del giudizio, avendo l'Amministrazione provveduto in autotutela al riconoscimento del beneficio richiesto;

Rilevato che il ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la prova

	dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza	
	all'INPS e al Ministero della Difesa;	
	Tenuto conto che né l'INPS né il Ministero si sono costituiti in giudizio;	
	Considerato che l'orientamento della Corte di cassazione, espresso in materia	
	di giudizio del lavoro, è nel senso di considerare, nel caso di mancata notifica,	
	improcedibile l'atto introduttivo (cfr. Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015);	
	Ritenuto che tale condivisibile orientamento possa essere applicato	
	pacificamente al giudizio pensionistico, trattandosi di giudizi entrambi	
	proponibili con ricorso, incentrati sulla scissione tra la fase di <i>editio actionis</i>	
	<i>e vocatio in ius</i> ;	
	Ritenuto pertanto che, in assenza di costituzione "sanante", il presente ricorso	
	debba essere dichiarato improcedibile;	
	Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37626 , lo dichiara improcedibile.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 3 dicembre 2024.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 03.12.2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	2	

	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 03.12.2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Bari, 03.12.2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	F. to digitalmente	
	3	